



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-00915 DEL SENATORE CENTINAIO (res. n. 140 del 21 dicembre 2023).

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferita l'informazione appresa dagli organi di stampa della morte di V.B., si avanzano quesiti in ordine alla conoscenza dei fatti e circa le iniziative volte ad assicurare l'applicazione delle norme per le vittime di violenza.

Orbene, dalla dettagliata relazione acquisita dall'Autorità giudiziaria interessata ovvero la Procura della Repubblica di Treviso, e funzionale alla corretta ricostruzione degli accadimenti, emerge, nei limiti di quanto ostensibile in ragione della fase del procedimento, che V.B. aveva sporto una querela nei confronti dell'aggressore la sera del 25 ottobre 2023 e che, all'esito dell'attività istruttoria compiuta, le Forze dell'Ordine avevano trasmesso l'annotazione alla Procura della Repubblica competente.

A seguito dell'iscrizione della notizia di reato, avvenuta il 27 ottobre 2023, (...omissis...) *il PM di turno urgenze emetteva un provvedimento di perquisizione personale e domiciliare, ben motivato e completo di capi di imputazione secondo quanto richiesto dalla riforma "Cartabia" (...omissis..).*

Contemporaneamente il PM di turno disponeva di non procedere ad ulteriore audizione della persona offesa ritenendo esaustiva la assunzione di informazioni compiuta dalla PG in sede di ricezione e verbalizzazione della querela.

In base alle disposizioni organizzative dell'ufficio esaurita la fase dei primi interventi giudicati indifferibili dal PM di turno esterno, il fascicolo in data 6 novembre 2023 passava al PM del gruppo specializzato competente per i reati di violenza di genere ed atti persecutori, individuato in base alla data di ricezione della notizia di reato, Dr.ssa B. S..

In data 13.11.2023 il GIP autorizzava l'acquisizione dei tabulati della persona offesa.

Dal 13.11 al 19.12.2023 non venivano effettuate altre attività di indagine e non venivano segnalate a questo ufficio ulteriori condotte minatore o moleste del F. nei confronti della B.

Nella tarda mattinata del 19.12.2023 la B. veniva rinvenuta cadavere nella sua abitazione dal compagno S. N. (...omissis...) Il PM di turno esterno Dr. M. P. si recava immediatamente sulla scena del crimine ed assumeva la direzione delle indagini rimanendo presente in loco sino alla tarda serata dello stesso giorno, quando il F. veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte dei Carabinieri.

Il giorno successivo il suddetto PM chiedeva la convalida del fermo e l'applicazione all'indagato della misura cautelare della custodia in carcere.

Il 21.12.2023 il GIP, dopo l'udienza di convalida in cui l'indagato si avvaleva della facoltà di non rispondere, accoglieva le predette richieste del PM.

Il Procuratore della Repubblica di Treviso ha aggiunto che, (...omissis..) sulla base della disamina della sequenza cronologica delle attività compiute nel procedimento instaurato nei confronti di F. B. a seguito della querela sposta da B. V., non si possa oggettivamente parlare di un ritardo nella trattazione del caso e che la mancata presentazione di una richiesta di misura cautelare al GIP da parte dei due PM che in rapida successione si sono occupati del caso sia stata il frutto di una valutazione discrezionale (basti, in proposito, verificare la tempestività e la cura nella stesura del provvedimento di perquisizione) (...omissis..).

La valutazione suddetta ha avuto ad oggetto sia il livello di gravità indiziaria (specie per quanto concerne l'ipotizzato delitto di violenza sessuale mediante minaccia), sia la attualità delle esigenze cautelari (specie dopo che l'indagato, col sequestro dei cellulari, era stato privato del possesso dei filmati che costituivano il suo strumento di ricatto e non risultava avere continuato a perseguire la B. con minacce o molestie).

Ha inoltre precisato che, *all'epoca della ricezione e della trattazione della notizia di reato non era ancora in vigore la legge 24 novembre 2023 n. 168, che nella materia in questione impone al PM un termine di 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato per la valutazione della necessità di chiedere misure cautelari ed un ulteriore termine di 20 giorni al GIP per prendere una decisione in merito.*

In sintesi, allo stato, dal vaglio della sequenza cronologica degli atti posti in essere dall'Autorità giudiziaria competente, non emergono elementi che possano reputarsi indice di incuria nei doveri.

Ciò precisato, forte è l'auspicio che la recentissima normativa approvata, e non ancora in vigore al momento della tragica vicenda esposta, possa essere funzionale ad evitare il ripetersi di gravi eventi di violenza, avendo previsto interventi da parte delle Autorità, anche giudiziaria, ancora più serrati.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)